



Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)
PROVINCIA DI TERNI

**REGOLAMENTO PERMESSI Z.T.L.
CENTRO STORICO DI AMELIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63 del 21/12/2017**

D.G.M. di istituzione della ZTL n. 148 del
28/10/2014.

INDICE

Indice	pag. 2
Art. 1 Finalità	Pag. 3
Art. 2 Tipologia dei permessi	Pag. 3
Art. 3 Richieste di permesso, ufficio, orario e recapito	Pag. 3
Art. 4 Predisposizione dei permessi	pag. 4
Art. 5 Deroghe al Regolamento	pag. 4
Art. 6 Osservatorio	pag. 4
Art. 7 Residenti	pag. 5
Art. 8 Carico e Scarico Cose	pag. 5
Art. 9 Attività ricettive	pag. 5
Art. 10 istituti di vigilanza-trasporto postale valori	pag. 5
Art. 11 pubblico interesse	pag. 6
Art. 12 invalidi	pag. 6
Art. 13 Proprietari e locatari di immobili	pag. 6
Art. 14 autorità religiose e Stato del Vaticano	pag. 6
Art. 15 altri permessi temporanei	pag. 7
Art. 16 disposizioni finali e transitorie casi diversi	pag. 7
Art. 17 entrata in vigore	pag. 7
Art. 18 norma finale	pag. 7

COMUNE DI AMELIA
REGOLAMENTO PERMESSI ZTL

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il transito dei veicoli nei settori Z.T.L. “Zona a Traffico Limitato” (definiti “A” dall’art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), stabiliti con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

3. I permessi hanno durata illimitata e comunque sino alla titolarità oggettive e soggettive che né hanno legittimato il rilascio.

4. I permessi rilasciati ai soggetti titolari dei diritti oggettivi e soggettivi sono rilasciati a titolo gratuito.

Art. 2 TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi di transito consistono in tagliando da esporre all’interno dei veicoli in maniera visibile sul parabrezza anteriore.

2. I permessi in parola riportano nella parte anteriore la zona del centro storico di appartenenza con le lettere “A” o “B” a fondo verde o viola, con l’indicazione del numero del permesso, del numero della targa, mentre nella parte retrostante viene riportato Cognome Nome e l’indirizzo della zona di appartenenza del titolare del permesso, per garantirne la riservatezza.

3. In caso di smarrimento deterioramento del permesso non vengono stampati duplicati dell’autorizzazione, ma viene attribuita una nuova numerazione.

Art. 3 RICHIESTE DI PERMESSO, UFFICIO, ORARIO E RECAPITO

1. I permessi di cui al presente regolamento, relativi alle aree Z.T.L., sono richiesti con istanza diretta presso l’ufficio permessi in carta semplice, individuato in Via della Repubblica n. 1 e ufficio Polizia Locale Piazza G. Matteotti n. 3, recapito telefonico tel. 0744/978449 indirizzo e-mail dedicato, orari e giorni di apertura al pubblico coincidenti con gli orari della ZTL elusi i giorni festivi.

2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili, possono essere autocertificati dal richiedente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni .

3. Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete nella documentazione si considerano incomplete quindi irricevibili.

4. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. E' richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

5. la richiesta di modifica di cui al punto 4) è subordinata alla riconsegna all'ufficio permessi del precedente permesso.

Art. 4 PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi di cui al presente regolamento sono da intendersi permanenti o temporanei, in considerazione delle cause oggettive che ne determinano il rilascio.

Art. 5 DEROGHE AL REGOLAMENTO

1. I permessi saranno rilasciati in base al presente regolamento che potrà fissare deroghe solo in presenza di apposita Ordinanza.

Art. 6 OSSERVATORIO

1. L'Osservatorio è composto da:

- L'Assessore competente in qualità di Presidente o suo delegato;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato;
- Un rappresentante per ogni Associazione dei residenti formalmente costituita e dotata di statuto associativo.
- Un rappresentante delle categorie dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi.

2. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente. Le sedute dell'osservatorio dedicate all'esame di proposte di modifica al regolamento sono aperte a tutti i rappresentanti delle associazioni cittadine regolarmente istituite e né verrà data informazione e comunicazione ,mediante pubblicazione sul sito *Web* istituzionale.

Art. 7 RESIDENTI

1. Ai residenti anagrafici del Centro Storico di Amelia ovvero all'interno delle zone denominate "A" e "B" sono concessi permessi di transito dei veicoli di proprietà, un permesso per ogni componente in possesso di patente di guida di categoria B o superiore.
2. Ai nuclei familiari, non in possesso di permesso ma al cui interno sono presenti persone non autosufficienti comunque certificata e/o documentata, è concesso esclusivamente per il veicolo a disposizione del familiare o di colui incaricato dell'assistenza mediante esibizione di certificazione.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza sia ultimato favorevolmente.

Art. 8 CARICO E SCARICO COSE

1. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio aventi sede operativa all'interno delle aree del centro Storico di Amelia sono concessi numero 1 permesso per ogni attività e agli studi professionali.

Art. 9 Attività Ricettive

1. gli autoveicoli diretti alle attività ricettive in qualità di avventori che devono raggiungere le stesse con ingresso da Porta Romana, possono richiedere direttamente a nome del titolare dell'attività ricettiva i permessi limitatamente al periodo di permanenza della clientela, previa presentazione di idonea documentazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. o altra equipollente.

Art. 10 ISTITUTI DI VIGILANZA - TRASPORTO POSTALE E VALORI

1. Agli Istituti di vigilanza e Credito che per necessità di servizio devono transitare all'interno della ZTL, è concesso un permesso di transito solo per i veicoli di servizio adeguatamente allestiti: veicoli blindati e di vigilanza privata.
2. Agli autoveicoli adibiti al servizio postale è concesso il rilascio del permesso al transito all'interno della ZTL.
3. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'esatta immatricolazione del veicolo destinato al servizio di cui ai punti precedenti.

Art. 11 PUBBLICO INTERESSE

1. I veicoli di proprietà o di servizio degli enti pubblici, sono autorizzati a circolare senza alcuna formalità, compresi i mezzi di servizio di pubblico trasporto, ASL ed ogni mezzo di soccorso, previa comunicazione delle targhe civili degli autoveicoli utilizzati all'ufficio permessi.

2. a titolo esemplificativo si riportano le categorie ammesse a circolare nella Z.T.L.

Veicoli di: POLIZIA, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS), TAXI, AUTOVETTURE A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE, ASL, MEZZI DI COMUNITA' TERAPEUTICHE E CORPI DIPLOMATICI.

Art. 12 INVALIDI

1. La richiesta di permessi alla Z.T.L. per le persone invalide, con residenza anagrafica nel Comune di Amelia, è presentata direttamente dal titolare del permesso con domanda in carta semplice. Nella domanda l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità il veicolo che viene utilizzato per accedere alla Z.T.L.

Alla domanda è allegata copia del permesso disabili rilasciato dal Comune di Amelia e documentazione del veicolo utilizzato.

2. La validità dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla scadenza del permesso disabili.

3. I veicoli ove sia esposto il contrassegno invalidi rilasciato da altri comuni italiani o esteri, sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare via fax o e-mail la targa del veicolo all'ufficio permessi precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 72 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno invalidi. Agli invalidi titolari di patente e proprietari di autoveicolo, frequentatori abituali della ZTL, possono chiedere di essere inseriti stabilmente nella lista di accesso alla Z.T.L., presentando domanda all'ufficio permessi.

ART. 13 PROPRIETARI E CONDUTTORI DI 2° CASE

1. i proprietari e conduttori di 2° casa presenti nel Centro Storico di Amelia che necessitano di accedere alla Z.T.L., possono chiedere il rilascio del permesso alla circolazione dietro presentazione di idonea documentazione che attesti la titolarità l'utilizzo dell'immobile presente nel Centro Storico di Amelia.

ART. 14 AUTORITÀ RELIGIOSE

1. i veicoli di proprietà delle autorità religiose che per necessità di culto devono accedere alla ZTL, possono richiedere il rilascio del permesso alla circolazione all'interno dell'area controllata elettronicamente;

ART. 15 ALTRI PERMESSI TEMPORANEI

1. per comprovate esigenze possono essere rilasciati permessi provvisori con durata limitata dietro presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato di necessità e/o urgenza.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, casi diversi

1. la validità e ogni altra disposizione non disciplinata nel seguente regolamento trova applicazione in quanto già dettagliato con D.G.M. n. 148 del 28/10/2014 di istituzione della Z.T.L. sia per categoria di veicoli ammessi al transito libero che agli orari di circolazione libera e controllata dal sistema elettronico.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. il presente regolamento agli effetti del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 entra in vigore _____

ART. 18 NORMA FINALE

1. eventuali modifiche e/o integrazioni Legislative rivestono carattere sovraordinato riguardo le materie trattate nel presente regolamento, pertanto si devono intendere recepite in modo automatico.